

**PARERE DELL'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE
PER ENERGIA RETI E AMBIENTE
IN MERITO ALLO SCHEMA DI BANDO PER LA SELEZIONE DI PROGETTI
INTEGRATI INNOVATIVI PER LE ISOLE MINORI NON INTERCONNESSE AI
SENSI DELL'ARTICOLO 6 DEL DECRETO DEL MINISTRO DELLO SVILUPPO
ECONOMICO 14 FEBBRAIO 2017**

Lo schema di bando per la selezione di progetti integrati innovativi per le isole minori non interconnesse, ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 14 febbraio 2017 (di seguito: schema di bando), stabilisce i requisiti per l'ammissione a finanziamento, le spese ammissibili e le condizioni di remunerazione degli interventi, i termini e le modalità per la presentazione delle domande, i criteri di valutazione e di selezione dei progetti integrati innovativi, le modalità per la concessione, erogazione e rendicontazione dei relativi contributi economici, nonché le modalità di monitoraggio della realizzazione, delle prestazioni e degli effetti degli interventi.

Preliminarmente, l'Autorità ritiene che lo schema di bando sia, nel suo complesso, adeguato a garantire che i contributi economici posti a valere sulle bollette elettriche siano erogati a fronte della concreta realizzazione di progetti integrati innovativi.

Lo schema di bando, infatti, prevede requisiti specifici e ben dettagliati ai fini della domanda e della valutazione del singolo progetto integrato innovativo da parte della Commissione di valutazione, nonché un'attenta azione di rendicontazione e di monitoraggio, rispettivamente per i primi 2 e 5 anni dall'entrata in esercizio delle opere realizzate con i contributi economici pubblici.

Di seguito si evidenziano alcuni aspetti per i quali l'Autorità ritiene opportuno esprimere il proprio parere e per i quali ritiene che possano essere effettuate delle modifiche e/o integrazioni allo schema di bando.

1. Ruolo di RSE

Il ruolo assegnato a RSE dallo schema di bando (articoli 4 e 10), può essere foriero di alcune criticità soprattutto con riferimento alla fase che precede la presentazione della domanda per il contributo economico. In particolare, in tale fase RSE deve effettuare i calcoli energetici ed elettrici atti a dimostrare la percentuale di riduzione della produzione annua convenzionale di energia elettrica derivante dal progetto integrato innovativo e la verifica del rispetto delle condizioni di sicurezza e continuità della fornitura. A valle di tale attività, RSE dovrebbe rilasciare al proponente un'apposita attestazione accompagnata da una relazione che illustri i risultati delle simulazioni condotte, le eventuali criticità riscontrate e altri elementi di rilievo; tale attestazione costituirebbe presupposto per la presentazione della domanda e per l'ammissibilità del progetto integrato innovativo al contributo economico.

Le decisioni di RSE in merito alla valutazione dei progetti integrati innovativi sono vincolanti, possono comportare l'impossibilità della partecipazione al bando e, conseguentemente, sono passibili di impugnazione da parte del proponente.

Peraltro, alcuni esperti di RSE sarebbero poi chiamati a prendere parte (insieme a esperti del GSE) della Commissione di Valutazione istituita ai sensi dell'articolo 10 dello schema di bando per la valutazione delle domande pervenute.

Al fine di rendere meno critico il ruolo di RSE ed evitare che la predetta società sia esposta a un contenzioso con riflessi anche sull'attività della Commissione di Valutazione, appare preferibile prevedere che:

1. al fine di presentare il progetto integrato innovativo secondo le modalità di cui all'articolo 8 dello schema di bando, il proponente debba acquisire preliminarmente il parere di RSE. A tal fine il proponente presenta a RSE il progetto integrato innovativo riportando le proprie valutazioni in merito al calcolo della percentuale di riduzione della produzione annua convenzionale di energia elettrica del progetto integrato innovativo e alle verifiche del rispetto delle condizioni di sicurezza e continuità della fornitura;
2. RSE, a seguito della richiesta di cui al punto 1, effettui i calcoli e le valutazioni di tipo sia energetico sia elettrico in modo da individuare quale sia la percentuale di riduzione della produzione annua convenzionale di energia elettrica del progetto integrato innovativo e da verificare che siano rispettate le condizioni di continuità (nonché di sicurezza) della fornitura, mediante l'impiego di strumenti di simulazione sulla base delle metodologie definite nell'Allegato 1 allo schema di bando, rilasciando al proponente il proprio parere in merito ai predetti aspetti. Tale parere è accompagnato da una relazione che illustra le eventuali criticità riscontrate e altri elementi di rilievo. Esso non ha alcun valore vincolante ai fini dell'accesso ai contributi economici, avendo esclusivamente la finalità di supportare i proponenti nello sviluppo di un progetto integrato innovativo che, in quanto tale, non è standardizzabile (pur valendo, soprattutto per quanto riguarda la sicurezza, i riferimenti alle norme esistenti);
3. ciascun proponente, anche tenendo conto del parere di RSE di cui al punto 2, possa procedere alla modifica del proprio progetto integrato innovativo (eventualmente redigendo una relazione in cui si evidenzino le modifiche apportate) ovvero a presentare il progetto integrato innovativo senza apportare modifiche. In entrambi i casi, il proponente potrebbe effettuare eventuali controdeduzioni al parere di RSE e/o potrebbe evidenziare ulteriori elementi utili a valutare il proprio progetto integrato innovativo;
4. il proponente presenti il proprio progetto integrato innovativo, allegando il parere di RSE di cui al punto 2 e l'eventuale ulteriore documentazione utile secondo le modalità di cui all'articolo 8 dello schema di bando;
5. la Commissione di Valutazione, ricevuti i progetti integrati innovativi, proceda a verificare nel seguente ordine:
 - a) la completezza della documentazione, ivi inclusa la presenza del parere rilasciato da RSE;

- b) il rispetto dei requisiti dei soggetti proponenti ai sensi dell'articolo 3, comma 2, dello schema di bando;
 - c) la presenza dei requisiti connessi al rispetto della percentuale di riduzione della produzione annua convenzionale di energia elettrica del progetto integrato innovativo e delle condizioni di sicurezza e continuità della fornitura di cui all'articolo 4, comma 3, dello schema di bando;
6. la Commissione di valutazione, limitatamente ai progetti integrati innovativi per i quali le verifiche di cui al punto 5, lettere a), b) e c), abbiano dato esito positivo, proceda:
- all'assegnazione di un punteggio secondo i criteri e la griglia di valutazione definiti all'articolo 9 dello schema di bando;
 - alla verifica della pertinenza e della congruità delle spese previste dai progetti integrati innovativi;
 - al calcolo del contributo economico concedibile.

Si ritiene, inoltre, che:

- RSE possa offrire supporto ai proponenti anche nell'eventuale fase di modifica finalizzata a tener conto di quanto indicato nel parere inizialmente rilasciato dal medesimo RSE;
- per garantire la terzietà dei componenti di RSE all'interno della Commissione di Valutazione, sia opportuno prevedere che i soggetti selezionati per far parte della medesima Commissione non partecipino alla fase di rilascio del parere da parte di RSE, né alle attività di supporto alla presentazione dei progetti integrati innovativi.

2. Interventi di efficientamento della produzione di energia elettrica da fonti convenzionali

L'attuale formulazione dello schema di bando (Allegato 1, Parte A), contemplando i soli interventi di efficientamento energetico finalizzati a ridurre esplicitamente la produzione annua convenzionale di energia elettrica, non tiene conto, ai fini della determinazione della riduzione della produzione annua convenzionale di energia elettrica (da cui dipende l'ammissibilità del progetto ai contributi), anche degli interventi di efficientamento energetico della produzione da fonti convenzionali, benché essi consentano di ridurre l'impiego di combustibili fossili con analoghi effetti benefici dal punto di vista ambientale.

Al riguardo, potrebbe essere opportuno, ad esempio, prevedere che, nel caso di interventi di efficientamento della produzione di energia elettrica da fonti convenzionali, alla quantità di energia elettrica convenzionale realmente prodotta sia detratta una quantità equivalente di energia elettrica pari al prodotto tra:

- la differenza tra l'energia primaria convenzionale che alimentava gli impianti di produzione di energia elettrica prima degli interventi di sostituzione delle principali apparecchiature elettromeccaniche (calcolata come media aritmetica dell'energia primaria convenzionale degli ultimi tre anni di esercizio antecedenti all'intervento) e

l'energia primaria convenzionale che alimenta gli impianti di produzione di energia elettrica dopo gli interventi;

- il rendimento lordo degli impianti di produzione di energia elettrica prima degli interventi (calcolato come media aritmetica del rendimento lordo degli ultimi tre anni di esercizio antecedenti all'intervento).

Si potrebbe, altresì, prevedere un limite massimo per il quantitativo di energia elettrica equivalente detraibile per il calcolo dell'obiettivo.